



## Città di Ortona

Medaglia d'Oro al Valor Civile

AA-18-22

Ortona, lì 27/06/2024

Spett.le REGIONE ABRUZZO  
DPC02 – Dipartimento Territorio – Ambiente  
Servizio Valutazioni Ambientali  
[dpc002@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc002@pec.regione.abruzzo.it)

**OGGETTO:** Codice pratica: 22/0315212 ditta Pavimental S.P.A. ora AMPLIA INFRASTRUCTURES S.P.A - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) – **Parere di competenza del Comune di Ortona in materia di igiene e salute pubblica - Conferenza di Servizi del 28/06/2024.**

**VISTA** l'istanza di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale presentata in data 30/08/2022 dalla Pavimental S.P.A. ora AMPLIA INFRASTRUCTURES S.P.A per il progetto relativo all'“Impianto di recupero di rifiuti non pericolosi Pavimental S.P.A. contrada Tamarete – Zona Industriale nel Comune di Ortona (CH);

**RICHIAMATI:**

- il Giudizio n.4094 Del 07/12/2023 del Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d'Impatto Ambientale assunto al prot. 48856 del 14/12/2023;
- i precedenti pareri e contributi di questa Amministrazione prot. 50059 del 21/12/2022, prot.33626 del 30/08/2023 e prot.36562 del 19/09/2023 inviati anche all'interno del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale;
- le Conferenze dei Servizi ai sensi della Legge 241/90 finora svolte in data 20/09/2023, 18/12/2024, 16/04/2024 e 12/06/2024;

**VISTA** la documentazione trasmessa dalla Ditta proponente al Servizio Valutazioni Ambientali e i successivi aggiornamenti;

**DATO ATTO** che:

- All'interno dello stabilimento sono previste due tipologie di attività:
  - Produzione di asfalto con impianto a caldo;
  - Recupero rifiuti di cui all'art. 216 del D.Lgs 152/06 per il CER 170302;
- l'attività di produzione d'asfalto risulta già autorizzata con provvedimento della Provincia di Chieti n.CH/2010/013 del 12/05/2010 e ss.mm.ii.;
- l'attività di recupero del rifiuto individuato con CER 17 03 02 riguarda l'utilizzo di materiale proveniente dalla scarifica a freddo del manto stradale per il suo riutilizzo come Granulato di Conglomerato Bituminoso quale sostituto del materiale di cava nella produzione di asfalto;
- con la presente procedura viene valutato il rilascio dell'autorizzazione in procedura semplificata ai sensi dell'art.216 del D.LGS 152/2006 in applicazione del D.M. 69/2018 per la sola attività di recupero dei rifiuti;

- l'attività di recupero dei rifiuti è inclusa nel punto 100, parte prima, lettera b) dell'elenco approvato con DM 5 settembre 1994 *"Rifiuti solidi e liquami – depositi ed impianti di depurazione, trattamento"* e pertanto classificata quale Industria Insalubre di prima classe ai sensi dell'art. 216 del TULLSS Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265;

**PRESO ATTO** della richiesta di parere in merito agli aspetti di igiene e salute pubblica ai sensi dell'art. 217 del RD 27 luglio 1934 n. 1265 TULLSS riguardanti l'intervento in progetto e la nuova attività da autorizzare;

**VISTE** le numerose segnalazioni pervenute negli anni da parte dei cittadini residenti nelle immediate vicinanze dello stabilimento che hanno lamentato problemi di natura sanitaria derivante dall'attività ivi svolta;

**RICHIAMATA** anche la campagna epidemiologica svolta dalla ASL nel 2012

**DATO ATTO** che non risulta pervenuto il parere tecnico di competenza della ASL - Servizio igiene epidemiologia e sanità pubblica (SIESP), ripetutamente chiesto da questa Amministrazione in sede di conferenza di servizi;

**TENUTO CONTO** che, secondo costante orientamento della giurisprudenza, le disposizioni degli articoli 216 e 217 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico in materia sanitaria) attribuiscono al Sindaco, ausiliato dalla struttura sanitaria competente, il cui parere tecnico ha funzione consultiva, un ampio potere di valutazione della tollerabilità o meno delle lavorazioni provenienti dalle industrie classificate "insalubri", per contemperare le esigenze di pubblico interesse con quelle pur rispettabili dell'attività produttiva;

**RITENUTA** indispensabile la valutazione tecnica della competente ASL e che pertanto la mancanza di essa, atta alla verifica dei possibili impatti e risvolti della nuova attività di recupero dei rifiuti sulla salute pubblica, non permette di valutare compiutamente gli aspetti in materia di salute dei residenti nelle immediate vicinanze dello stabilimento;

Per quanto appena esposto,

**in materia di igiene e salute pubblica**, in assenza del richiesto parere tecnico della ASL e comunque fino alla ricezione dello stesso, si esprime **PARERE SFAVOREVOLE, in applicazione del principio di precauzione**, per evitare il possibile peggioramento delle condizioni di salute pubblica dei residenti nelle immediate vicinanze dello stabilimento, conseguente all'approvazione della nuova attività di recupero dei rifiuti in aggiunta all'attività già autorizzata.

Si fa comunque esclusivo rinvio ad altre eventuali specifiche autorizzazioni e prescrizioni che dovranno essere rilasciate dagli Enti preposti al rilascio, controllo e verifica.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Dott. Gianluca Braga